

**Attuazione del Regolamento (CE)  
n. 842/2006 del Parlamento  
Europeo e del Consiglio del 17  
maggio 2006 su taluni gas  
fluorurati ad effetto serra.**

**Premessa**

Tale documento vuole essere un contributo relativo alle iniziative che il MATTM ha avviato riguardo al Regolamento CE n°842 del 2006 su taluni gas fluorinati ai fini dell'attuazione.

Vengono analizzati parte delle scadenze e degli adempimenti previsti attinenti il settore della refrigerazione e del condizionamento e vengono riportate le iniziative del MATTM a riguardo.

**Timeline attuazione del  
Regolamento**

Tralasciando le disposizioni diventate applicative già dal 4 luglio 2006, il 4 luglio 2007 il Regolamento entra completamente in vigore.

Gli adempimenti ivi previsti riguardano i seguenti soggetti:

- > la Commissione Europea;
- > gli Stati Membri;
- > l'Autorità Competente;
- > gli operatori;
- > i produttori di sistemi ed impianti contemplati;
- > i produttori, gli esportatori e gli importatori di F-gas.

**Scadenze adempimenti**

**4 luglio 2007**

Entro il 4 luglio 2007 :

- > la Commissione Europea stabilisce:
  - i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui all'art. 3 com.1

(come da Art. 3 com. 7);

- il formato della notifica di cui all'art.5 com.2 (come da Art. 5 com. 5);
- i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società che per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all'art. 4 com. 1 nonché il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui gli artt. 3 e 4 (come da Art. 5 com. 1);
- il formato dell'etichetta ed i requisiti di etichettatura (come da art.7 com.3);
- il formato della relazione ai sensi dell'art.6 con cui ciascun produttore, importatore ed esportatore di F-gas trasmette le quantità prodotte e/o scambiate alla Commissione ed alla autorità competente dello Stato Membro (come da art.6 com.2).

A partire dal 4 luglio 2007:

- > gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili (compresi i circuiti) nonché i sistemi di protezione antincendio che contengono F-gas:
  - installano sistemi di rilevamento delle perdite nelle applicazioni contenenti una quantità maggiore o uguale a 300 kg (come art.3 com.6);
  - adottano tutte le misure fattibili per prevenire perdite di tali gas ed a ripararle non appena possibile (come da art.3 com.1);
- > gli operatori dei circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, di apparecchiature contenenti solventi a base di F-gas, di impianti antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione, predispongono il corretto

recupero degli F-gas da parte di personale certificato... (come da art.4 com.1);

- > i produttori di preparati, impianti, apparecchiature e sistemi contenenti F-gas (riportati in art.7 com.2):
  - immettono in commercio tali oggetti solo se le denominazioni chimiche degli F-gas sono identificate mediante un'etichetta conforme a... (come art.7 com.1);
  - inseriscono nei manuali di istruzioni le informazioni relative all'ambiente degli F-gas (come art.7 com.1).

### **31 dicembre 2007**

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione Europea riesamina il Regolamento e pubblica una relazione in base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione degli F-gas negli impianti di condizionamento dell'aria... (come da art.10 com.1).

### **31 marzo 2008**

Entro il 31 marzo 2008 produttori, importatori ed esportatori di F-gas inviano un rapporto annuale alla Commissione riportante le quantità di F-gas prodotte, importate ed esportate.

### **4 luglio 2008**

Entro il 4 luglio 2008 gli Stati Membri:

- > stabiliscono i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui all'art.5 com.1. ed li notificano alla Commissione (come da art.5 com.2);
- > emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme e li notificano alla Commissione (come da art.13).

### **4 luglio 2009**

Entro il 4 luglio 2009 gli Stati Membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di contenimento e recupero prendano in consegna F-gas solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui art. 5 par.2 (come da art.5

com.4).

### **4 luglio 2011**

Entro il 4 luglio 2011 la Commissione Europea pubblica una relazione in cui riesamina il Regolamento valutando le qualifiche e le certificazioni, le misure di contenimento (necessità di eventuali misure più stringenti), i progressi tecnologici e l'eventuale aggiornamento dei divieti ... (come da art.10 com.2).

## **Iniziative del MATTM**

Tale convegno si inserisce in un periodo in cui la Direzione RAS del MATTM è particolarmente impegnata:

- > a livello comunitario:
  - nei lavori del Comitato di Regolamentazione come previsto dall'art. 12 del Regolamento;
  - a discutere con la Commissione Europea i documenti da essa predisposta in un apposito gruppo di lavoro creato in vista della scadenza del 4 luglio;
- > a livello nazionale :
  - a definire i possibili strumenti attuativi del Regolamento;
  - a consultare i settori interessati dall'applicazione del Regolamento;
  - a consultare le Amministrazioni competenti a vario titolo, ove necessario, l'APAT.

### **Iniziative a livello comunitario**

Entro il 4 luglio 2007 la Commissione Europea dovrà finalizzare una serie di provvedimenti (nel dettaglio si faccia riferimento a quanto riportato nella timeline di attuazione del Regolamento). Il Regolamento CE 842/2006 prevede che tali atti debbano essere adottati tramite una procedura di Comitato (art.12). Attualmente la Direzione è parte attiva nelle consultazioni in corso in sede del Comitato (Comitato di Regolamentazione) presso la Commissione Europea.

Inoltre la Commissione Europea ha avviato un gruppo di lavoro ristretto con alcuni rappresentanti degli Stati Membri. Tale

gruppo è dedicato alla formulazione delle bozze di proposte dei Regolamenti della Commissione Europea da presentare per l'approvazione alla prossima riunione del Comitato (prevista per il 2 luglio 2007).

La Direzione sta partecipando anche ai lavori di tale gruppo in modo che le posizioni dell'Italia vengano tenute in conto nella produzione delle nuove norme comunitarie.

In questa fase diventa importante un proficuo ed intenso scambio di informazioni e di vedute tra tutte le parti interessate dall'applicazione del Regolamento.




### Iniziative a livello nazionale

#### **Consultazione dei settori interessati dall'applicazione del Regolamento**

La Direzione RAS, come ha già operato in attuazione della normativa ODS, è in contatto con le principali associazioni di settore, i maggiori produttori e gli esperti nazionali al fine di renderli partecipi dei lavori presso la Commissione Europea. Il 28 maggio è stato organizzato un primo incontro presso il MATTM con tutte le parti sopra citate ai fini di permettere a tali di esporre le proprie posizioni relativamente ai documenti di lavoro in discussione presso la Commissione Europea.

L'attività di consultazione è ancora in corso, in quanto l'ultima data utile per portare contributi è il 15 giugno (due settimane prima della riunione del Comitato di Regolamentazione del 2 luglio).



### **Consultazione della Pubblica Amministrazione**

In relazione alle certificazioni previste dal Regolamento, il MATTM intende avviare consultazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di prendere in considerazione anche le esperienze maturate da quest'ultimo in tale campo.

Per quanto concerne gli argomenti collegati alla valutazione delle emissioni di F-gas (art.6 com.4) il MATTM si sta avvalendo del supporto dell'APAT.

### **Possibili Strumenti attuativi del Regolamento**

L'applicazione del Regolamento richiede la definizione di documenti e schemi di decreti che rispondono principalmente alle seguenti esigenze:

- > adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 5 com. 2 e dell'art. 6 com. 4;
- > adozione di un Decreto Legislativo per l'art.13;
- > armonizzazione con la normativa vigente relativa alle sostanze ODS;
- > possibili documenti di chiarimento e di interpretazione;
- > accordi di programma.

In prossimità della data di entrata in vigore (04/07/07), se la Commissione Europea produrrà un documento di FAQ, il medesimo sarà inserito presso il sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) per dare indicazioni utili relativamente all'applicazione del Regolamento nel contesto italiano.

In vista della predisposizione da parte della Commissione Europea di tale/i documento/i interpretativo/i (anche se in forma di FAQ) eventuali contributi o la segnalazione di dubbi relativi all'applicazione del Regolamento da parte dei settori interessati sono utili per il lavoro del MATTM.

Riguardo ai possibili contenuti di tale/i documento/i, già da adesso vi sono delle questioni aperte, che dovranno essere ben chiarite all'entrata in vigore (04/07/07) quali ad esempio:

- > come si dovrà garantire la certificazione della formazione del personale nel primo periodo (dal 04/07/07 al 04/07/09);

- > l'identificazione (ad esempio tramite registro) degli operatori, importatori, esportatori e produttori di sistemi ed apparati coperti dal Regolamento;
- > le caratteristiche del "corretto" recupero (come richiesto dall'art.4 com.1);
- > le inconsistenze fra le scadenze previste dal Regolamento (ad esempio la tenuta dei registri ed i controlli previsti dall'art.3).

In tal senso ci si attiverà in sede di Comitato art.12.

## **Conclusioni**

Nei prossimi 12 mesi è prevista un'intensa attività del MATTM al fine di dare attuazione al Regolamento e sarà importante mantenere un alto livello di comunicazione tra tutte le parti interessate dall'applicazione del medesimo.

In questa fase il coinvolgimento ed il contributo dei destinatari del Regolamento, quali associazioni di produttori, operatori e costruttori di sistemi ed apparecchiature, è fondamentale per i lavori che il MATTM dovrà svolgere per l'attuazione. Contestualmente il MATTM auspica di ampliare lo spettro delle associazioni coinvolte in modo da poter ottenere il quadro più completo possibile della situazione italiana.

La segnalazione di dubbi interpretativi e lacune del Regolamento possono essere degli utili strumenti per le iniziative del MATTM in corso.

Di Nicola Matteo  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
V Divisione della Direzione Ricerca  
Ambientale e Sviluppo  
Tel. +390657228119  
Fax. +390657228180  
[dinicola.matteo@minambiente.it](mailto:dinicola.matteo@minambiente.it)